


**TAR LAZIO
Sezione III Bis***Integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 10723/2005*

Ricorso di Tomat Leonardo, difeso dall'Avv. Corrado Mauceri, depositato al TAR del Lazio in data 28/11/2005 ed iscritto nel R.G. al n. 10723/05 contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università di degli Studi di Trieste ed il Ministero della Salute. Il ricorrente ha proposto ricorso per declaratoria del diritto all'immatricolazione al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria classe 52/S presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste per l'a.a. 2005/2006, o in subordine presso una delle Università prescelte nella domanda di immatricolazione, previo l'annullamento dell'implicito provvedimento di diniego di immatricolazione, nonché del bando di concorso del 19/5/2005 per il corso di laurea specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria classe 52/S dell'Università di Trieste per l'a.a. 2005/2006, del DM 20/4/2005 del MIUR, del DM 18/5/2005 del MIUR, del Provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio del 18/7/2005 e del DM 4/10/2005, del Decreto 21/7/1997 n.245, come modificato dal decreto del 8/6/1999 n.235 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in parte de qua, del parere espresso dal Ministero della Salute in merito al fabbisogno nazionale dei medici ed odontoiatri, della delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste in cui si indica il numero di 16 posti disponibili per l'iscrizione al primo anno al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2005/2006, del

parere del 17/5/2005 del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario in merito alla offerta potenziale formativa. Il ricorrente, avendo partecipato alla selezione per l'accesso al predetto Corso di laurea, non rientrava nel contingente nazionale previsto e di conseguenza non veniva ammesso al Corso. Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione della l. n. 264/99 con riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 97 cost. incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, lett. a) della l. 02/08/1999, n. 264 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 33 e 35 cost. violazione delle direttive 75/362 e 74/363 e 93/16 del Consiglio delle Comunità europee, anche in relazione agli artt. 3 e 4 cost.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 02/08/1999, n. 264 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o errata valutazione dei presupposti; 3) violazione degli artt. 33, 34 e 35 cost., illegittimità costituzionale dell'art. 3 L. 264/99, violazione dei principi comunitari in tema di libera concorrenza; 4) violazione degli artt. 49 e 43, 149, 150 del Trattato CE e dell'art. 35 cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. n. 264/99. sviamento di potere. violazione dell'art. 33 cost.; 6) eccesso di potere per difetto di istruttoria con riferimento all'art. 3 l. n. 264/99; 7) ulteriore violazione dell'art. 3 della l. n. 264/99. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; 8) violazione dell'art. 3 della legge 2/8/1999 n. 264. Sviamento di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illegittimità derivata; 9) illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l. n. 264/99 in parte de qua per contrasto con gli artt.

3, 33, 34 e 97 cost.; 10) illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della l. 2/08/1999 n. 264 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 32, 33 e 34 cost. nonché dell'art. 6-ter del dlgs 30/12/1992 n. 502, come modificato dall'art. 6 comma 1 del dlgs 19/6/1999 n. 229, per contrasto con gli artt. 2 e 33 cost.; 11) violazione dei principi in materia concorsuale e di correttezza del procedimento, del principio della par condicio fra i candidati e dell'art. 4 l. 264/94 e degli artt. 97, 3, 33 cost. Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: "Si chiede: IN TESI l'accoglimento del ricorso con conseguente declaratoria del diritto all'immatricolazione del ricorrente per l'a.a. 2005/2006 al 1° anno del Corso di laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università Politecnica delle Marche o in subordine presso una delle altre Università prescelte nella domanda di immatricolazione, previo ove occorra annullamento degli atti impugnati. IN IPOTESI: che sia ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L. 264/99 per contrasto con gli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 Cost. IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari di giudizio." Con ordinanza n. 913 del 20/7/2007 il TAR del Lazio ordinava l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, ossia di tutti i soggetti utilmente classificati nella graduatoria nazionale finale per l'ammissione alla facoltà di odontoiatria.

Firenze 18 settembre 2007


Avv. Corrado Mauceri